

Corte di Cassazione – Ordinanza 12 maggio 2020 n. 8816

L'Ordinanza della Corte di Cassazione trae origine dal seguente caso pratico.

Nel caso concreto una madre, alla cessazione della convivenza con il padre del minore, aveva adito il Tribunale dei Minorenni di Milano chiedendo il contributo per il mantenimento del figlio. Il provvedimento del Tribunale, una volta emesso, veniva appellato dalla stessa per ottenere il riconoscimento di una somma superiore rispetto a quella stabilita.

La Corte d'Appello, accogliendo il gravame, elevava il contributo mensile.

Sulla base di tale pronuncia la madre notificava un atto di precetto per il pagamento degli arretrati calcolati dalla data della domanda giudiziale.

Il padre si opponeva al precetto sostenendo che l'importo dovuto fosse dovuto a far data dal relativo provvedimento di secondo grado e non dalla domanda giudiziale o, in subordine, dalla data del provvedimento in primo grado.

L'opposizione a precetto viene respinta ed il padre impugna tale decisione avanti la Corte d'Appello che dà ragione all'uomo (disponendo che il mantenimento sia dovuto a decorrere dalla data di proposizione del reclamo avanti la Corte d'Appello).

In Cassazione la donna impugna così la decisione di secondo grado adducendo che gli alimenti siano dovuti dalla data della domanda giudiziale.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, osserva come l'obbligo ex art 148 cc di mantenimento sorga con la nascita dello status genitoriale.

Nel caso in cui cessi la convivenza dei genitori, l'obbligo di mantenimento in capo al genitore non collocatario sorge pertanto dalla effettiva cessazione della coabitazione.

Se però la domanda giudiziale viene proposta in un momento successivo alla cessazione della coabitazione, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dalla domanda di parte.

Su tale profilo la Corte espressamente stabilisce che:

“In conclusione, deve quindi affermarsi che la decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.”

Il principio di diritto da applicare al caso concreto è pertanto il seguente:

"La decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure - se successiva dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d'appello all'esito dell'eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza".